

CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

Assessorato Sport - Turismo - Spettacolo - Teatro

Tel.0931/583124 - Fax 0931/583125 - email: assessorato.turismo@comune.avola.sr.it

Prot. *16631* STST

li *19/09/2013*

→ Al Sindaco
e p.c. All'Assessore allo Sport
Al Dirigente Capo Area 1
SEDE

Oggetto: Regolamento Impianti Sportivi.-

In ottemperanza a quanto disposto con nota Sindacale prot.n.514/Gab del 13/09/2013, allegato alla presente, si trasmette, il Regolamento Impianti Sportivi, approvato con Delibera C.C. n.35 del 30/04/2004, comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con le seguenti Delibere C.C. :

Delibera C.C. n.78 del 07/09/2006;


Delibera C.C. n.33 del 09/03/2009;

Delibera C.C. n. 86 del 17/11/2011;

Delibera C.C. n.35 del 26/08/2013.-

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Di Maria Antonina



CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°35 del 30/04/2004 e successivamente modificato)

Sommario

- Art.1 – Principi generali e finalità.
- Art.2 – Modalità di gestione degli impianti.
- Art.3 – Uso degli impianti.
- Art.4 – Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti.
- Art.5 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Fideiussione.
- Art.6 – Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.
- Art.7 – Concessione d'uso degli impianti. Esonero di responsabilità.
- Art.8 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti.
- Art.9 – Obbligo di trasparenza.
- Art.10 – Compiti dell'Ufficio Sport Comunale.
- Art.11 – Pubblicità commerciale.
- Art.12 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.
- Art.13 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.
- Art.14 – Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso.
- Art.15 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune.
- Art.16 – Altre forme di gestione.
- Art.17 – Pubblicità del regolamento.
- Art.18 – Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 (Principi generali e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, intendendosi per tali quelli in proprietà e comunque in disponibilità del Comune.
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche ed, in subordine per manifestazioni non sportive. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
3. I concessionari e/o gli utenti degli impianti sportivi possono essere le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le scuole d'obbligo e Superiori e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport, nonché i singoli cittadini.

Art. 2 (Modalità di gestione degli impianti)

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Sport, ovvero nelle forme previste dall'art. 16.

Art. 3 (Uso degli impianti)

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. **Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.**

Art. 4 (Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti)

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:
 - a) **giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con possibilità di pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00;**
 - b) **il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica autorizzata.**
2. Gli impianti, salvo manifestazioni sportive e/o extrasportive di peculiare rilievo appositamente autorizzate, di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:
 - a) **dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;**
 - b) **nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, Ferragosto, il giorno di Ognissanti, l'Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano ed il giorno della festa della Santa Patrona.**
3. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, all'occorrenza, possono essere modificati con apposito provvedimento dell'Ufficio Sport.

Art. 5 (Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Fideiussione)

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria ed all'eventuale prestazione di fideiussione, ove ritenuta necessaria in relazione alla peculiarità della concessione, in maniera differenziata per tipo di impianto, per fasce di utenza e per tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe e le eventuali fideiussioni sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Municipale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi, mentre le modalità di versamento delle tariffe vengono disciplinate con successivo provvedimento organizzativo dell'Ufficio Sport. In ogni caso, ferma restando la prestazione dell'eventuale fideiussione, le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. **In sede organizzativa si potrà altresì prevedere e regolamentare, in funzione dello snellimento delle procedure per gli utenti abituali, la possibilità per le società ed associazioni iscritte all'Albo Comunale, che ne facciano espressa richiesta, di versare anticipatamente una somma una tantum da cui**

scomputare progressivamente i costi del singolo utilizzo, con obbligo di reintegrare tale deposito a richiesta dell'ufficio e comunque prima del suo totale esaurimento.

2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Il consiglio comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. **Le manifestazioni sportive organizzate dagli istituti scolastici, per propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso, come pure sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso tutte le attività sportive rientranti nell'attività didattica scolastica.**
4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica nessuna tariffa aggiuntiva.
5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, il Comune potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente attraverso il formale patrocinio delle stesse, previa apposita autorizzazione dell'organo politico.
6. In ogni caso, nell'ipotesi di mancato utilizzo delle strutture sportive ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato, non è consentito il rimborso dei versamenti effettuati.

Art. 6 (Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza)

1. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva iscritti all'Albo, le scuole di ogni ordine e grado, che intendono utilizzare in maniera continuativa gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale all'Ufficio Sport Comunale entro il 15 Settembre di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicate l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di episodiche di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza all'ufficio Sport almeno 10 giorni prima della manifestazione programmata. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
3. **Le istanze di concessione delle Società ed Associazioni sportive, se non sono iscritte all'Albo comunale, dovranno essere corredate da:**
 - a) Atto Costitutivo in copia autenticata;
 - b) Statuto in copia autenticata;
 - c) Certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di Promozione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesto l'utilizzo degli impianti, vistato dal CONI per l'autenticità del documento.
4. I soggetti richiedenti sono obbligati a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività per cui chiedono l'uso degli impianti medesimi.
5. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete all'Ufficio Sport di cui all'art. 10 **che provvede entro il 30 settembre** a tal fine eventualmente convocando apposita conferenza di servizi con i **Presidenti delle associazioni società sportive e scuole richiedenti.**
6. Per le gare di campionato, in caso di pluralità di richieste, verrà data la precedenza alla squadra che milita nella categoria superiore.

Art. 7 (Concessione d'uso degli impianti. Esonero di responsabilità)

1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso. Per le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 6, commi 1° e 2°, la concessione è rilasciata dal Dirigente dell'Area competente, ed, in sua assenza, dal Responsabile del Servizio Sport, e, in assenza di questi, dal funzionario direttivo di grado immediatamente inferiore preposto al servizio. Per quelle di cui all'art. 5 co 6°, il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta Comunale. Per ogni tipo di manifestazione di natura extrasportiva la concessione dovrà, invece, essere rilasciata dall'Assessore competente.
2. **In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili e comunque possono essere utilizzati per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi. (vedi art. 3 comma 2).**
3. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale, così come pure è fatto divieto al soggetto a cui sono stati concessi gli impianti di consentirne l'uso, anche parziale, a terzi, a pena di revoca immediata della concessione.
4. L'Amministrazione Comunale resta sempre e comunque sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone, cose ed animali che potessero verificarsi sia all'interno degli impianti che in prossimità, sia per fatti inerenti la gestione che per lo svolgimento delle manifestazioni. A tal fine si ribadisce che i soggetti richiedenti sono obbligati a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività per cui chiedono l'uso degli impianti medesimi

Art. 8 (Obblighi ed oneri a carico degli utenti)

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Non sarà consentito l'accesso agli impianti agli Atleti o iscritti a Società ed Associazioni se non accompagnati da un Allenatore munito di idoneo tesserino federale ed agli studenti delle scuole, nei periodi e fasce orarie scolastiche, se non accompagnate da almeno un Docente o da personale Ausiliario della Scuola, appositamente incaricati dal Direttore Didattico o dal Preside.
3. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali e/o scolastici.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedono l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, sarà cura degli utenti provvedere, previa espressa autorizzazione comunale da parte dell'ufficio tecnico competente a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico; sono altresì tenuti alla presenza di un medico sportivo durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare.

8. Resta, altresì, a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere.

Art. 9 (Obbligo di trasparenza)

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm 70 di altezza e cm 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, i concessionari sul cartello di cui al comma 1 devono indicare: il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti al comma 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art.14.

Art. 10 (Compiti dell'Ufficio Sport Comunale)

1. Per un miglior funzionamento degli impianti sportivi, all'Ufficio Sport Comunale compete:
 - a) individuare le fasce orarie di utilizzo degli impianti per ciascuna disciplina sportiva;
 - b) ripartire gli spazi pubblicitari fra le varie Società e Associazioni sportive, scuole utenti vari, che accedono agli impianti;
 - c) esprimere pareri e indicazioni al fine di migliorare il funzionamento degli impianti sportivi;
 - d) il controllo di ordine tecnico sportivo sulla gestione e sulle modalità d'uso dei vari impianti;
 - e) applicare le tariffe e determinare le relative modalità di versamento.
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conseguenza, l'Ufficio Sport può eventualmente sentire il Presidente del comitato provinciale del CONI e/o i Presidenti delle federazioni sportive e/o i presidenti degli Enti di promozione sportiva e/o i soggetti interessati.

Art.11 (Pubblicità commerciale)

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari è rimessa alla determinazione della GIUNTA MUNICIPALE in sede di individuazione delle tariffe di cui all'art. 5 comma 1 e/o attraverso il rinvio al vigente regolamento in materia di sponsorizzazione ed accordi di programma.

Art. 12 (Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri)

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento autorizzativo del competente organo comunale.

Art. 13 (Controlli e verifiche dell'uso degli impianti)

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri Funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 14 (Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso)

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale il cui ammontare sarà determinato discretamente in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con lo stesso provvedimento che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 15 (Disponibilità degli impianti da parte del Comune)

1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico a tal fine eventualmente revocando concessioni già rilasciate.
2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate, o recupero in altra data.

Art. 16 (Altre forme di gestione)

1. Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, o parte di essi, la gestione viene affidata in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali di seguito indicate secondo i criteri generali ed obiettivi da applicare nello specifico ordine di elencazione:
 - A. Società o Associazione che rappresenti la prima squadra della Città, militante cioè nel più alto campionato – indetto da federazioni riconosciute – della disciplina cui l'impianto da concedere si riferisce tra tutte quelle che nel territorio esercitano la medesima disciplina e che costituisce, in quanto tale, la massima e più radicata espressione sportiva del territorio, sempreché ci sia la disponibilità della stessa alla gestione alle condizioni disposte dall'amministrazione comunale;
 - B. Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che abbiano sede ad Avola ed esercitino in loco la relativa disciplina sportiva ed abbiano, altresì, significativo radicamento territoriale nonché dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Le relative procedure e criteri specifici di scelta, a fronte di più richieste di disponibilità, verranno fissate con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

In entrambi i casi di cui sopra la concessione potrà riguardare solo i singoli impianti relativi alla disciplina sportiva di riferimento nonché i locali annessi, o comunque pertinenti, nonché eventualmente la gestione degli spazi pubblicitari di riferimento.

L'affidamento di cui al punto 1 lettere A e B è comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- valutazione discrezionale sulla opportunità, economicità e funzionalità di tale soluzione da parte dell'amministrazione comunale;
 - versamento da parte della società concessionaria di un canone annuale, avente valenza meramente ricognitoria, il cui ammontare e modalità di versamento sia definita in sede di convenzione;
 - che sia garantita dalla concessionaria l'ottimizzazione gestionale degli impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali sotto il profilo dell'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria della parte di impianto concesso e locali annessi e, eventualmente ove prevista in convenzione, anche la realizzazione di opere straordinarie necessarie per la funzionalità dell'impianto o opportune per il miglioramento dello stesso;
 - che venga assicurata, a cura della concessionaria, la valorizzazione degli impianti concessi come poli attrattivi in senso ampio per tutta la comunità locale ed, in particolare, garantita la fruizione dell'impianto concesso da parte di tutte le altre associazioni sportive della medesima disciplina sportiva, operanti nel territorio, secondo i criteri di equità e turnazione tali da soddisfare le esigenze di ciascuno nel rispetto delle prescrizioni in materia di tariffe imposte dal presente regolamento e determinate, quanto alla misura, dall'amministrazione comunale.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto 1, lettere A e B, anche aventi configurazione giuridica imprenditoriale, è possibile, in caso di singoli impianti, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di cui al citato punto 1 e secondo le regole dell'evidenza pubblica.
3. Parimenti si procederà attraverso le regole ordinarie dell'evidenza pubblica, cui potranno accedere tutti gli operatori, sportivi e non, con o senza finalità di lucro e/o connotazione imprenditoriale, nel caso di concessione in gestione dell'intera struttura sportiva cui afferiscono cioè impianti relativi a diverse discipline sportive.
4. In tutti i casi di affidamento in gestione, sia diretta che previa procedura di gara, lo stesso avviene mediante concessione disciplinata da apposita convenzione che definisca i criteri d'uso dell'impianto e i rispettivi diritti ed obblighi del concessionario. La convenzione dovrà essere predisposta dall'ufficio sport di concerto con l'ufficio preposto all'edilizia sportiva, secondo gli indirizzi di volta in volta espressi dai rispettivi assessorati, ed approvata dalla Giunta municipale. La stessa dovrà comunque contenere obbligatoriamente, ed a secondo ovviamente della tipologia di affidamento, almeno i seguenti elementi:
- La durata dell'affidamento, che non può essere comunque superiore ad anni OTTO;
 - Le modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune che della società concessionaria nonché le modalità di rescissione consensuale e di decadenza automatica;
 - L'indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie o eventualmente ulteriori praticabili nella parte di impianto concesso o, se del caso, dell'intera struttura;
 - Gli oneri a carico del gestore con specifico riferimento alla manutenzione ordinaria, custodia, pulizia ecc. nonché, se del caso, eventuali lavori straordinari di migliorie ritenuti come interventi accessori alla gestione del servizio, ovvero eventuali investimenti ulteriori autorizzati dall'amministrazione per opere o strumentazioni connesse all'impianto;

- Gli oneri a carica dell'ente Comune e le modalità di esercizio del controllo da parte dell'ente proprietario;
- La piena ed insindacabile facoltà dell'ente di utilizzare ciascun impianto sportivo concesso per lo svolgimento di manifestazioni comunali o organizzate e/o promosse dal Comune in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati, previo semplice avviso al concedente, garantendo comunque il rispetto degli impegni di calendario della stagione sportiva agonistica;
- La determinazione dell'ammontare nonché le modalità di versamento di un canone ricognitorio ai sensi dell'art.3 comma 66 della L.549/95, laddove ne ricorrano i presupposti di applicazione, nonché di eventuale corrispettivo per la gestione, negli altri casi ed ai sensi di legge.
- L'applicazione ai soggetti terzi richiedenti delle tariffe d'uso temporaneo fissate dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento nonché della disciplina di agevolazioni di cui al regolamento comunale vigente;
- Il divieto di sub concessione, in tutto o in parte, dell'impianto oggetto della convenzione a qualsiasi titolo;
- L'obbligo del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. e comunque per danni a persone o cose derivanti dall'uso da parte di chiunque della struttura concessa;
- Le penali in caso di inadempienza agli obblighi assunti.

Art. 17 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.
2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti interessati di attenersi e fare attenersi i propri iscritti, allievi e collaboratori alle norme del presente Regolamento.

Art. 18 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.